



**18 luglio 2023 – Aggiornamento della seduta del 10 luglio 2023**

**Delibera N. 5**

San Marino, 20 luglio 2023/1722 d.f.R.  
Prot. n° **71280/2023**

Spett.le  
**Ufficio Gestione Risorse  
Ambientali ed Agricole**  
**Agli operatori agricoli interessati**  
= Sede =

Oggetto: **Definizione dei criteri per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 12 del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155 Contributi a sostegno delle produzioni agricole biologiche**

Visto il Decreto Delegato 20 settembre 2020 n. 155 "Recepimento della Decisione del Comitato di Cooperazione UE – San Marino N. 1/2020 in materia di produzione, etichettatura e commercializzazione dei prodotti biologici";

Vista la Delibera della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole n. 26 adottata nella seduta del 11 luglio 2022 (aggiornamento della Seduta del 10 giugno 2022, prot. ACTA n. 69284/2022) recante le disposizioni applicate nell'esercizio finanziario 2022 per la definizione dei contributi a sostegno delle produzioni biologiche;

Sentito il riferimento dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;

### **la Commissione Risorse Ambientali ed Agricole delibera**

di riconoscere i benefici e i contributi a sostegno degli operatori agricoli biologici e delle produzioni agricole ottenute con l'applicazione del metodo di agricoltura biologica, anche nel periodo di conversione, da valersi per l'esercizio finanziario 2023 e in base alla disponibilità finanziaria di cui al capitolo di bilancio 2-5-7020 "Finanziamento Legge sull'agricoltura biologica (Decreto Delegato n. 155/2020)", come di seguito indicato:

#### **- Contributi di cui all'art. 12 commi 1 e 2 del Decreto Delegato n. 155/2020:**

##### **a) Produzioni vegetali:**

<b>Indirizzo produttivo:</b>	<b>Contributo unitario Euro/ettaro</b>
1. Seminativo coltivato con colture avvicendate annuali, compreso il "maggese" inteso come riposo annuale di un terreno inserito regolarmente all'interno di un avvicendamento colturale e comprese le fasce di rispetto identificate a norme dell'art. 2, comma 4, lettera c) del Regolamento 17 settembre 2013 n. 5 (così come modificato dalla delibera del Congresso di Stato n. 26 del 7 febbraio 2022)	<b>220,00</b>
2. Seminativo coltivato con impianti di erba medica dall'anno di impianto al 5° anno di produzione	<b>220,00</b>
3. Seminativo di superficie inferiore a 3.000 metri quadrati coltivato con specie officinali o adibito ad orto	<b>220,00</b>
4. Seminativo adibito a prato-pascolo regolarmente recintato e realizzato nel rispetto delle norme tecniche di cui al disciplinare che regola l'art. 37 della Legge n. 96/1989 dall'anno di impianto all'8° anno di produzione	<b>110,00</b>



## COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

Seque a) Produzioni vegetali:

<b>Indirizzo produttivo:</b>	<b>Contributo unitario Euro/ettaro</b>
5. Seminativo coltivato con impianti di erba medica dal 6° all'8° anno di produzione	<b>110,00</b>
6. Pascoli, intesi come terreni recintati e destinati all'allevamento del bestiame e non soggetti a lavorazioni agricole, quindi ricoperti di vegetazione spontanea prevalentemente erbacea	<b>60,00</b>
7. Seminativo adibito a prato-pascolo regolarmente recintato e realizzato nel rispetto delle norme tecniche di cui al disciplinare che regola l'art. 37 della Legge n. 96/1989 dal 9° anno di produzione in poi, ovvero impianto di erba medica dal 9° anno in poi	<b>60,00</b>
8. Inculti produttivi coperti di vegetazione erbacea soggetti a sfalcio	<b>60,00</b>
9. Tartufaia e arboricoltura da legno	<b>60,00</b>
10. Coltura intensiva poliennale: vigneto, oliveto, frutteto	<b>750,00</b>
11. Seminativo di superficie uguale o superiore a 3.000 metri quadrati coltivato con specie officinali o adibito ad orto	<b>750,00</b>

**b) Produzioni animali:**

<b>Indirizzo produttivo:</b>	<b>Contributo unitario Euro</b>
1. Apicoltura: contributo unitario per ogni alveare denunciato alla Commissione Apistica ai sensi del Decreto 3 febbraio 1986 n. 11	<b>28,00</b>
2. Allevamento bovino: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo recintato che concorrono fino a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1. Per UBA si intende l'Unità Bovino Adulto ed i coefficienti di conversione dei bovini sono pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bovini di età inferiore a 1 anno: 0,400</li><li>• Bovini da 1 anno a meno di 2 anni: 0,700</li><li>• Bovini maschi da 2 anni e più: 1,000</li><li>• Giovenche di 2 anni e più: 0,800</li><li>• Vacche da latte: 1,000</li><li>• Altre vacche: 0,800</li></ul>	<b>360,00</b>
3. Allevamento alpaca: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo che concorrono fino a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1. Per UBA si intende l'Unità Bovino Adulto ed il coefficiente di conversione degli alpaca, equiparato a quello di ovini e caprini, è pari a 0,150	<b>360,00</b>
4. Allevamento di pollame: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo recintato che concorrono a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1. Per UBA si intende l'Unità Bovino Adulto ed i coefficienti di conversione dei pollame sono pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Polli da carne: 0,007</li><li>• Galline ovaiole: 0,014</li><li>• Struzzi: 0,350</li><li>• Altro pollame: 0,030</li></ul>	<b>360,00</b>



**Note al punto b) Produzioni animali:**

- Ai fini del calcolo delle UBA aziendali per i bovini si considerano i capi presenti in azienda sulla base dei dati riportati in anagrafe bovina alla data del 1° giugno dell'anno.
- Ai fini del calcolo delle UBA aziendali per le tipologie di allevamento di cui ai punti 3. e 4. si considerano i dati riportati sul Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche annualmente presentato all'organismo di controllo (art. 11, comma 3, let. b) del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155).
- In caso di presenza contemporanea di più tipologie di allevamento di cui ai punti da 2. e 4., ai fini del calcolo del rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1, viene considerata la somma delle UBA derivanti da ogni tipologia di allevamento.

**- Contributi di cui all'art. 12 comma 3 del Decreto Delegato n. 155/2020:**

I contributi sono riconosciuti nelle proporzioni e misure di seguito riportate, così come stabiliti all'art. 12 comma 3 del Decreto Delegato n. 155/2020 in base ai costi sostenuti e debitamente documentati per assoggettamento all'organismo di controllo, corsi di formazione e/o spese per consulenza e assistenza tecnica:

- 70 % dei costi relativi all'assoggettamento all'Organismo di Controllo e Certificazione, fino ad un massimo di € 500,00.
- 70 % dei costi di partecipazione a corsi di formazione e/o spese per consulenza e assistenza tecnica fino ad un importo annuo massimo di € 1000,00 a favore degli operatori agricoli e fino ad un importo annuo massimo di € 5.000,00 a favore delle cooperative e consorzi agricoli.

**La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole dà mandato**

all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole di procedere con i conteggi necessari al fine dell'individuazione dell'ammontare dei contributi di pertinenza di ogni singolo avente diritto, in base agli importi unitari e alle indicazioni riportate nella presente delibera, in base alle specifiche superfici e indirizzi produttivi così come risultanti dalla documentazione allegata alle richieste, anche nel periodo di conversione, fatti salvi ulteriori eventuali accertamenti e verifiche, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Delegato n. 155/2020 e nel limite massimo dell'intera disponibilità di bilancio 2023 sull'apposito capitolo di bilancio e da ripartirsi, qualora non sufficiente a coprire per intero le richieste pervenute, applicando una riduzione lineare e proporzionale tra gli aventi diritto.

**La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, inoltre, dispone**

che la documentazione da allegare alle richieste di contributi del prossimo esercizio finanziario 2024, ritenuta essenziale per comprovare l'effettivo assoggettamento al sistema di controllo e certificazione biologico, è la seguente:

**1. Operatori agricoli al primo anno di assoggettamento:**

- Notifica di inizio attività ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2018/848 trasmessa dall'operatore agricolo all'Organismo di Controllo;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2018/848 trasmessa dall'operatore agricolo all'Organismo di Controllo contenente la descrizione completa dell'unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del Regolamento succitato, le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al Regolamento succitato, e gli impegni previsti;
- in alternativa, qualora tali documenti siano stati compilati con l'assistenza di un tecnico UGRAA, dichiarazione che tali documenti sono già in possesso dell'UGRAA;
- fattura relativa ai costi di assoggettamento rilasciata dall'Organismo di Controllo all'operatore agricolo.



**2. Operatori agricoli assoggettati da più di un anno:**

**2.a) in caso di nessuna variazione intercorsa nelle superfici e negli indirizzi produttivi:**

- dichiarazione dell'operatore agricolo che nessuna variazione è intercorsa dalla presentazione dell'analogo richiesta nell'anno precedente;
- fattura relativa ai costi di assoggettamento rilasciata dall'Organismo di Controllo all'operatore agricolo.

**2.b) in caso di variazioni intercorse nelle superfici e/o negli indirizzi produttivi:**

- notifica di variazione di attività e dichiarazione ai sensi degli artt. 34 e 39 del Regolamento (UE) 2018/848 aggiornata in base alle variazioni aziendali e trasmesse dall'operatore agricolo all'Organismo di Controllo;
- in alternativa, qualora tali documenti siano stati compilati con l'assistenza di un tecnico UGRAA, dichiarazione che tali documenti sono già in possesso dell'UGRAA.
- fattura relativa ai costi di assoggettamento rilasciata dall'Organismo di Controllo all'operatore agricolo.

La notifica di inizio attività o di variazione di attività e la dichiarazione ai sensi degli artt. 34 e 39 del Regolamento (UE) 2018/848 devono recare date precedenti al 31 maggio dell'anno in corso.

IL PRESIDENTE  
*Stefano Canti*